



**MELI &
ASSOCIATI**

DOTTORI COMMERCIALISTI

Walter Meli
Franco Confalonieri
Riccardo Albanesi
Francesca Oltolini
Davide Valla
Luca Bandera

ottobre 2000



RIMBORSO TCG

QUESITO

Via Sant' Eufemia, 28 - 29100 PIACENZA (Italia)
Tel. 0523/329380-384352 - Fax 0523/338066-385900

URL: www.studiomeli.it

E-mail: studiomeli@studiomeli.it

Pubblicato su IPSOA - PRATICA CONTABILE 7/2000

La nostra società ha pagato, negli anni dal 1985 al 1992, la Tassa di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. In data 27.06.91 avevamo presentato istanza per il rimborso delle imposte versate annualmente. Nel corso del mese di dicembre 1999 abbiamo ricevuto dalla Banca d'Italia un vaglia cambiario a titolo di rimborso della tassa per l'anno 1988. L'importo rimborsato è pari a lire 3.1000.000 più interessi, mentre l'importo chiesto a rimborso per quell'anno era di lire 3.500.000.

Chiediamo quali siano le scritture da effettuare per la contabilizzazione dell'operazione, e quale sia la sorte degli importi pagati prima e dopo il 1988 a titolo di Tassa di Concessione Governativa.

Risponde: Studio Meli & Associati – Dottori Commercialisti, Piacenza, www.studiomeli.it

L'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ha disposto il rimborso delle Tasse di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, stabilendo al contempo degli importi forfetari non rimborsabili per ciascun atto iscritto e assoggettato a T.C.G..

Il diritto al rimborso è soggetto al termine di decadenza triennale dal pagamento della tassa o in caso di rifiuto dall'atto sottoposto a tassa, dalla comunicazione del rifiuto.

Gli importi non rimborsabili sono stati quantificati come segue:

- iscrizione atto costitutivo lire 500.000
- iscrizione altri atti di S.p.A. e S.a.p.A. lire 750.000
- iscrizione altri atti di S.r.l. lire 400.000
- iscrizione altri atti di altre Società lire 90.000

Nel caso di specie il lettore, per quanto non lo specificchi, dovrebbe riferirsi al rimborso della Tassa di Concessione Governativa pagata da una società a responsabilità limitata. Secondo le indicazioni ministeriali l'importo del rimborso per l'anno 1988, indicato dal lettore, deve ritenersi corretto (lire 3.500.000 – lire 400.000).

Per quanto riguarda la sorte degli altri crediti relativi alla richiesta Tassa di Concessione Governativa occorre chiarire quanto segue:

- gli importi pagati a titolo di Tassa di Concessione Governativa, negli anni precedenti il 1988 non sono più rimborsabili; per questi infatti alla data di presentazione dell'istanza di rimborso (27 giugno 1991) era già spirato il termine di decadenza;
- gli importi pagati successivamente al 1988 verranno invece rimborsati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili; in ogni caso occorre sottolineare che la procedura di rimborso delle annualità successive al 1988, prevede che i dati acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria attraverso l'istanza di rimborso presentata dal contribuente siano confrontati con quelli presenti nell'archivio dell'Anagrafe Tributaria .

Contabilizzazione del rimborso

Se la società ha iscritto in contabilità il credito per la TCG chiesta a rimborso, la rilevazione contabile dovrà rappresentare da un lato la definitiva insussistenza del credito relativo alle imposte pagate precedentemente al 1988 e alla *franchigia* non rimborsabile relativa al 1988 e agli anni seguenti; dall'altro gli interessi relativi al rimborso ricevuto.

SP C.II.5 Credito verso altri		12.000.000
CE E.21 Oneri straordinari (TCG precedenti al 1988)	10.000.000	

CE E.21 <i>Oneri straordinari (franchigia 1988)</i>	400.000	
CE E.21 <i>Oneri straordinari (franchigia anni successivi)</i>	1.600.000	
SP C.IV <i>Banca c/c [Cassa assegni]</i>	3.800.000	
SP C.II.5 <i>Credito verso altri</i>		3.100.000
CE C.16 <i>Interessi attivi</i>		700.000

Gli effetti in conto economico saranno:

C – Proventi e Oneri finanziari		700.000
C.16 – Proventi finanziari	700.000	
C.16.d – Proventi diversi dai precedenti	700.000	
C.16.d.4 - Altri	700.000	
E – Proventi e Oneri straordinari		(12.000.000)
E.21 – Oneri	12.000.000	
E.21.3 – Vari	12.000.000	

Mentre lo stato patrimoniale evidenzierà una variazione nei crediti verso altri pari a lire (3.100.000) e una variazione numeraria positiva paria a lire 3.800.000.

Per completezza, indichiamo la scrittura contabile, relativa al rimborso della Tassa di Concessione Governativa, da effettuare nel caso in cui il credito non sia iscritto nella contabilità della società:

SP C.IV <i>Banca c/c [Cassa assegni]</i>	3.800	
CE E.20 <i>Proventi straordinari</i>		3.100
CE C.17 <i>Interessi attivi</i>		700

Aspetti fiscali

Dal punto di vista occorre osservare quanto segue:

- *la tassa di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro delle Imprese era onere deducibile dal reddito di impresa;*
- *I componenti di reddito connessi con il rimborso della stessa tassa sono di tipo finanziario (interessi) e straordinario (insussistenze di attivo in caso di annullamento di credito decaduto o non rimborsabile; ovvero sopravvenienze attive in caso di recupero di costo pregresso non dovuto)*

Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRPEG), dunque le componenti di reddito generate dalla contabilizzazione del rimborso ricevuto sono rilevanti. Ciò significa che le insussistenze di passivo sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, mentre gli interessi e le sopravvenienze attive sono imponibili.

Viceversa ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP tali componenti di reddito sono irrilevanti, in quanto facenti parte dell'area finanziaria (C) o straordinaria (E) del conto economico riclassificato ai sensi del Decreto Legislativo n. 127/1991.